

**PENALE TRIBUTARIO**

---

***La confisca degli utili della società per la responsabilità “231”***

di Luigi Ferrajoli

Con la pronuncia n. 53430 depositata in data 22.12.2014, la sesta Sezione della Suprema Corte ha affermato che il **profitto del reato presupposto confiscabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001** non va identificato con l'intero valore del rapporto contrattuale, ma deve essere limitato all'effettivo incremento del patrimonio dell'ente **conseguito illegittimamente**.

Nel caso di specie, veniva contestato a carico di una società il reato di **truffa ai danni dello Stato** per avere - il rappresentante legale della medesima -, tramite artifizi e raggiri, posto in essere condotte di **turbativa d'asta** attraverso l'assegnazione di **incarichi di consulenza in assenza della procedura selettiva prevista per Legge**.

Il Gip di Milano aveva pertanto disposto il **sequestro preventivo** per un valore complessivo pari ad euro 560.000,00, poi confermato dal Tribunale delle Libertà della medesima città, a cui aveva fatto seguito il ricorso in Cassazione da parte della società in questione. Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha tuttavia annullato l'ordinanza di sequestro ex **art. 53** prevista dal citato **D. Lgs. n. 231/2001** accogliendo il ricorso proposto.

Come noto, il citato decreto prevede che, a carico delle società, possa essere ascritta la responsabilità penale per alcuni reati (c.d. **reati presupposto**) commessi da soggetti in posizione apicale (amministratori, dirigenti) ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza di questi, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.

In particolare, in forza dell' **art. 19**, il giudice, in sede di condanna, può disporre nei confronti dell'ente stesso la **confisca** non solo **del prezzo o del profitto del reato**, ma anche - qualora ciò non sia possibile - delle **somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente a tale prezzo o profitto** (c.d. confisca per equivalente). L' **art. 53** stabilisce, inoltre, che il giudice, nel corso del processo e prima di giungere alla sentenza di condanna, può disporre il **sequestro delle cose di cui è consentita la confisca** a norma dell'art. 19 (e, quindi, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato).

Nell'articolata motivazione in esame, la Suprema Corte ha analizzato la **natura e i parametri** per l'assoggettamento **a confisca** (e relativo sequestro) **del profitto**.

Nel ribadire il principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26654/08, secondo cui il **profitto** del reato si sostanzia nel "**complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti**", la Corte ha tracciato un netto *discrimen* fra profitto conseguente da un "**reato contratto**" e profitto derivante da un "**reato in contratto**".

Nel primo caso – “  
**in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto**” - quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, tant'è vero che il relativo profitto (conseguenza immediata e diretta della medesima), risulta assoggettabile a confisca; nel secondo caso - in cui “  
*il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto, ma rileva solo sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale*” - è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, poiché il contratto è assolutamente lecito e valido *inter partes* (ed eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 Cod. Civ.), con la conseguenza che “  
**il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente**”.

In quest'ultima ipotesi, il profitto oggetto di confisca ex art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001 dovrà essere determinato tenendo in considerazione che “  
**da un lato, potranno essere assoggettati ad ablazione tutti i vantaggi di natura economico patrimoniale che costituiscono diretta derivazione causale dell'illecito** (c.d. concezione causale del profitto)”, così che la confisca avrà ad oggetto esclusivamente l'effettivo incremento del patrimonio dell'ente conseguito illegittimamente; “  
**dall'altro lato, non potranno essere aggrediti i “vantaggi” eventualmente conseguiti dall'ente in conseguenza di prestazioni lecite effettivamente svolte a favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico**”, quindi pari alla *utilitas* di cui si sia giovata la controparte.

La Cassazione ha quindi concluso ritenendo che il Tribunale milanese avesse errato considerando che fosse oggetto di confisca (e, dunque, di sequestro) **l'intero valore dei contratti** stipulati dall'ente in persona del proprio rappresentante, dovendo

da esso - in applicazione dei sopra delineati criteri di determinazione del profitto del reato in caso di "reato in contratto"-

**defalcarsi il corrispettivo incamerato dell'ente a fronte delle prestazioni lecite eseguite in favore della controparte**, pur nell'ambito di un affare che aveva trovato la sua genesi in un illecito.

*Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario ti raccomandiamo questo master di specializzazione:*

-